

Rep. n. _____

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

CITTÀ DI SCAFATI

(Prov. di Salerno)

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO-GESTIONALE, DELL'ISTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DLgs 231/2001 INTEGRATO CON LA L. 190/2012 E IL DLgs 33/2013 PER ACSE SPA - Codice CIG: 66302374A8 - DELIBERA DI CDA DEL 15/03/2016.

L'anno 2016. il mese di il giorno ... con la presente scrittura notarile informatica

....., tra

la Società A.C.S.E. S.p.A, con sede legale in Scafati (SA), via Melchiade

c/o casa Comunale, iscritta presso la Camera di Commercio di Salerno al

n.29153/2000 del Registro delle Imprese, codice fiscale e partita Iva n.

03636380655, nella persona del Direttore Generale Ing. Salvatore De Vivo

domiciliato per la carica presso la sede amministrativa della società, in Scafati

alla in Via A. Diaz, 100, giusto i poteri conferiti dal Consiglio di

Amministrazione in data 02/10/2014 e del 15/03/2016.. di seguito

indicata come "Committente", da una parte

e

la dittal , con sede legale in via, ... –

....., iscritta presso la Camera di Commercio di, al

n° REA, partita IVA.C.F., nella

persona del Sig., nato a il

....., e residente in alla via, ..., in

qualità di rappresentante legale dell'Impresa, che elegge domicilio per le

		comunicazioni: via,,tel.	
	e fax:, email:	
		seguito indicata come "Appaltatore", dall'altra parte.	
		si conviene quanto segue:	
		Art. 1 – Premessa –	
		Le premesse costituiscono patto.	
		L'appaltatore è risultato aggiudicatario della gara aperta (CIG:	
		66302374A8), ai sensi dell'art. 55 del DLgs 163/2006, esperimento il	
	L'aggiudicazione e' avvenuta col criterio dell'offerta	
		economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del DLgs 163/06, giusta	
		determina di aggiudicazione definitiva del Direttore Generale di A.C.S.E. del	
	– prot....., per il servizio di	
		
		L'aggiudicazione definitiva a favore dell'appaltatore è stata dichiarata	
		efficace con determina del Direttore Generale prot. n° del	
	 Non risulta pervenuta agli atti di questa società ricorso avverso	
		l'aggiudicazione definitiva ed il termine dilatorio è scaduto, ai sensi,	
		rispettivamente, dei commi 10-ter e 10 dell'art. 11 del DLgs 163/2006.	
		Art. 2 - Oggetto –	
		L'appaltatore si obbliga nei confronti del committente, con organizzazione dei	
		mezzi necessari e gestione a proprio rischio, a espletare il servizio di	
		redazione di un modello organizzativo-gestionale, dell'istituzione	
		dell'organismo di vigilanza ai sensi dell'art. 6 del dlgs 231/2001 integrato	
		con la l. 190/2012 e il dlgs 33/2013 per il committente, con le seguenti	
		minime caratteristiche:	

A. Predisposizione di modelli di organizzazione e gestione (MOG) inerenti la responsabilità amministrativa di ACSE Spa ai sensi del DLgs 231/2001;

B. Istituzione e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza (OdV) monocratico, con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei MOG e di curare il loro aggiornamento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del DLgs 231/2001;

C. Integrazione dei MOG con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) e con il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI), di cui alla L. 190/2012 e al DLgs 33/2013, ai sensi della Determinazione n. 8 del 17/06/2015 dell'ANAC;

D. Consulenza ed assistenza al Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) e della trasparenza interno di cui all'art. 1. comma 7, della L. 190/2012, e all'art. 43 del DLgs 33/2013 per l'espletamento dei relativi compiti.

Per gli ulteriori elementi di dettaglio si rinvia al relativo Capitolato d'Oneri del 18/03/2016 sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara del, al presente allegato, che insieme agli altri atti di gara quali il bando, il disciplinare di gara e l'offerta fanno parte integrante e sostanziale del presente atto anche se questi materialmente non allegati.

Art. 3 – Durata del contratto –

Il contratto avrà durata di mesi ventiquattro decorrenti dalla data della lettera di commessa. La fornitura può essere attivata prima della stipula del contratto per motivi di urgenza e sotto le riserve di legge ai sensi dell'art. 11 del Dlgs 163/2006 ricorrendo gli estremi della tutela dell'interesse pubblico. **La durata del contratto può essere inferiore a quella prevista nel caso in cui il committente non risulti più affidatario del servizio del ciclo dei rifiuti, ovvero per esaurimento dell'importo contrattuale. Viceversa la durata può essere superiore a quella prevista ove mai non si esaurisca l'importo contrattuale nei termini indicati, nei limiti di un ulteriore anno, trascorso il quale l'appaltatore potrà ritenersi svincolato dall'obbligo della fornitura.** In questo caso il committente procederà ad inviare una semplice comunicazione all'appaltatore il quale non potrà rivendicare alcun indennizzo per anticipata o posticipata conclusione del contratto. E' vietato il rinnovo tacito, è ammessa la proroga tecnica ai sensi dell'art.125, co. 10, lett c) del DLgs 163/06.

Art. 4 - Corrispettivo –

L'importo stabilito per il servizio oggetto del presente contratto, è di € (euro) oltre IVA del 22%.

L'importo stabilito per un triennio, è pari ad € (euro) oltre iva, mentre l'importo del progetto base, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b) del DLgs 163/2006, computato anche per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini dell'art. 28 del DLgs

	163/2006, della durata di 6 anni è pari a €(euro), oltre iva, graduato secondo il fattore tempo e per materia come nel quadro che segue:	
	A. Importo per la redazione del Modello DLgs 231/2001: €	
	B. Importo triennale a base di gara per l'OdV: €	
	C. Totale €	
	D. Iva del 22% su C	
	E. Importo del progetto base del servizio, per ulteriori tre anni, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b) del DLgs 163/2006, computato anche per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini dell'art. 28 del DLgs 163/2006: €	
	F. Totale progetto base della durata di 6 anni €	
	G. Iva del 22% su F	
	L'importo di cui ai precedenti punti B. e E per l'attività dell'OdV si intende equamente suddiviso per ogni anno del triennio.	
	Nella fattispecie, trattandosi di servizi di natura intellettuale, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) non si applica ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis del DLgs 81/2008.	
	Art. 5 – Modalità di pagamento del corrispettivo –	
	Il presente appalto prevede il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e controllate dal direttore di esecuzione del contratto ai sensi del DPR 207/2010. Il pagamento verrà effettuato a seguito emissione di fattura con dilazionamento 90 gg. d.f.f.m.	
	Per le prestazioni inerenti all'Organismo di Vigilanza il pagamento è previsto con una cadenza semestrale.	
	Sugli eventuali ritardi dei pagamenti saranno applicati gli interessi come per legge.	
	L'appaltatore assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.	
	Art. 6- Garanzie	
	L'appaltatore ha presentato la polizza fideiussoria definitiva, ai sensi dell'art. 113 del DLgs 163/2006, n della società di del ...% (ribasso offerto del%) dell'importo di €, dimezzato, decorrente dal al	

	La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi	
	dal ricevimento della richiesta del committente qualora, in fase di esecuzione	
	del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di	
	ritardi o altre inadempienze da parte dell'appaltatore. In caso di	
	inadempimento a tale obbligo, il committente ha facoltà di dichiarare risolto	
	di diritto il contratto.	
	Il committente ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle	
	penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui all'art. 2 (Oggetto) e art. 8	
	(Risoluzione del contratto per inadempimento e per reati accertati (art. 135 del	
	dlgs 163/2006)	
	A tutela del committente, l'appaltatore è tenuto a stipulare idonea	
	assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, per	
	un massimale non inferiore a euro un milione, da rendere nota al committente,	
	al momento della firma del contratto, gli estremi della polizza stipulata per la	
	responsabilità professionale e il relativo massimale.	
	Art. 7– Penalità –	
	Il presente servizio di fornitura autoricambi è considerato essenziale ai sensi	
	dell'art. 1 della L. 12/06/1990, n° 146, quindi di interesse pubblico, per cui	
	non può essere ritardato, sospeso o interrotto per nessuna ragione, se non per	
	causa di forza maggiore (catastrofi naturali).	
	In caso di ritardato o inefficiente servizio verrà applicata una penale, in	
	misura giornaliera, di:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Zero virgola cinque per mille dell'importo netto contrattuale se il servizio viene reso parzialmente; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Un per mille dell'importo netto contrattuale se il servizio viene reso 	
	con un ritardo di 24 ore, in tutte le funzione standard contrattuali.	

	Comlessivamente comunque l'importo della penale non deve superare il	
	dieci per cento dell'importo netto contrattuale, ai sensi dell'art. 298 del DPR	
	207/2010.	
	Art. 8 – Risoluzione del contratto per inadempimento	
	e per reati accertati (art. 135 del dlgs 163/2006)	
	I Il contratto si può risolvere di diritto per inadempienza e per reati accertati nei seguenti casi:	
	a) sospensione totale o parziale, anche temporanea, del servizio, senza giustificato motivo;	
	b) violazione reiterata degli obblighi contrattuali inerenti la qualità delle prestazioni;	
	c) violazione degli obblighi contrattuali inerenti il possesso dei requisiti professionali;	
	d) cessione o sub-affidamento, o violazione delle norme di cui agli artt. 117 e 118 del DLgs 163/2006 e della lettera di invito;	
	e) transazioni finanziarie eseguite senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010;	
	f) fallimento dell'appaltatore o dei suoi aventi causa;	
	g) sia emessa informativa antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92, comma 4 del DLgs 159/2011, salvo che non ricorrano le condizioni di cui al comma 3 dell'art. 94 del DLgs 159/2011;	
	h) sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo nei confronti dell'appaltatore che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al DLgs 06.09.2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, del cpp, dagli artt. 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del cp, nonché per reati di usura (644 cp), riciclaggio (648-bis cp), nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante (356 cp), di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro;	
	i) sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento nei confronti dell'appaltatore che dispone la perdita di uno o più requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del DLgs 163/2006;	
	j) sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento nei confronti dell'appaltatore per l'applicazione di una sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231 (disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica), inerenti gli articoli della Sez. III (Responsabilità amministrativa da reato), quali p.e., l'art. 25-septies sulla sicurezza sul lavoro, l'art. 25-undecies, comma 7, sui reati ambientali, nonché ogni altra condanna prevista dall'art. 32-quater del codice penale, come	

	introdotta dall'art. 120 della L. 24.11.1981, n. 689, che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;	
	k) nella circostanza prevista dall'art. 1, co. 7 del DL 06.07.2012 n° 95 così come convertito dalla L. 07.08.2012 n° 135 e a recesso nella ricorrenza prevista dal co. 13 della medesima norma (riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza nelle procedure);	
	l) siano violati gli obblighi derivanti dal Regolamento interno recante il codice di comportamento dei dipendenti del committente, in vigore dal 19.12.2014, ai sensi dell'art. 2, lett. e) del suddetto atto.	
	Nelle predette ipotesi il committente darà comunicazione con racc. AR ovvero con atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge ed incamererà la cauzione definitiva a titolo di risarcimento danni potendo appaltare il servizio in danno ed a spese dell'appaltatore inadempiente con l'addebito dell'eventuale costo emergente.	
	Art. 9 - Responsabilità per danni –	
	L'appaltatore sarà responsabile verso il committente relativamente al buon funzionamento del servizio. La ditta appaltatrice, inoltre, resta responsabile nei confronti del committente dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali derivanti dal presente capitolato e si obbliga a tenerla indenne da ogni pretesa, azione o ragione che possa essere avanzata da terzi in dipendenza del presente capitolato d'onori.	
	Art. 10 – Cessione –	
	L'Appaltatore non può cedere, per nessun motivo, il contratto relativo o il credito che ne deriva, senza l'autorizzazione del Committente.	
	Art. 11 – Varianti e Prezzi unitari –	
	Sono prezzi contrattuali i prezzi unitari risultanti dalla offerta della ditta aggiudicataria. Essi sono fissi ed invariabili e non soggetti a revisione, per nessun motivo che l'appaltatore dovesse addurre per il primo anno dell'appalto. Viceversa se le condizioni dell'appalto dovessero mutare in corso d'opera tale che i prezzi unitari offerti ed aggiudicati non dovessero ricomprendere più le condizioni di cui al precedente art. 2), si concorderanno tra le parti nuovi prezzi.	
	L'eventuale revisione dei prezzi è effettuata ai sensi e per gli effetti degli artt. 1467 e 1664 c.c. e dall'art. 115 del DLgs 163/06.	
	Il sistema di revisione dei prezzi è applicabile solo dopo il primo anno solare di vigenza del contratto. In mancanza della pubblicazione dei prezziari previsti dall'art. 7 co. 4, lett c) e co. 5 del DLgs 163/06, la revisione dei prezzi è operata sulla base dell'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. F.O.I.) mensilmente pubblicato dall'ISTAT.	
	Art. 12 – Personale –	
	L'appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi di legge a favore dei propri dipendenti e si impegna ad osservare tutti gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro, assistenza e previdenza previsti dalla legge; si	

obbliga, inoltre, ad applicare nei confronti del personale dipendente le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per tutto il periodo di durata dell'appalto. L'affidamento della fornitura è esente dal DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) di cui all'art. 26 del DLgs 81/08. Il committente non assume alcun obbligo nei confronti dei dipendenti dell'appaltatore o di altro personale a qualunque titolo coinvolto nell'appalto, né durante e né alla conclusione dell'appalto stesso.

Art. 13 - Controversie –

Tutte le controversie relative al presente contratto saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Nocera Inferiore.

Art. 14- Oneri e spese –

Il contratto relativo all'affidamento della presente fornitura, avente per oggetto la prestazione soggetta ad imposta sul valore aggiunto, sarà sottoposta a registrazione a tassa fissa e le spese conseguenti tutte, nessuna esclusa, ivi compresa quella della pubblicità sui quotidiani e della stipula dell'atto pubblico notarile informatico ovvero in forma pubblica amministrativa elettronica (art. 34, co 35 DL 179/12 convertito dalla L. 221/12) saranno a carico della ditta aggiudicataria.

Art. 15 – Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'art. 13 del DLgs 196/2003 e s.m.i. recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa. Il committente tratta i dati ad esso forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti.

Art. 16 - Rinvio alle norme di legge –

[illegible]